

**Riconoscimento dei requisiti di ammissione al percorso formativo agevolato abilitante all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande: indicazioni operative.**

Ai sensi della DGR 3302 del 4 novembre 2008 l'ammissione al percorso formativo agevolato è subordinata al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso di un diploma di laurea;
2. essere in possesso di un attestato di qualifica professionale per percorsi formativi di durata almeno triennale attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande (es. qualifica professionale di cuoco/ sala bar...);
3. aver prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque precedenti la partecipazione al corso, presso imprese o enti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore, comprovata dall'iscrizione all'INPS o altro ente previdenziale. Possono essere presi in considerazione, ai fini della dimostrazione della suddetta esperienza lavorativa necessaria per l'ammissione agli esami, anche il servizio prestato nelle forme cosiddette "atipiche", con i nuovi contratti di lavoro (per esempio: "lavoro a progetto" o "co.co.co.") di cui al D.Lgs. 276/2003 - "Legge Biagi" - o a "part-time" purché il tempo lavoro sia pari ad almeno il 50% del normale tempo lavoro "pieno" della categoria (equivalente, in pratica, alla mezza giornata del tradizionale lavoro a tempo parziale). I contratti, inoltre, devono, ai fini della prova della data certa, portare gli estremi della registrazione.
4. aver frequentato, con esito positivo del relativo esame finale, un corso di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un'altra Regione o da una Provincia Autonoma, i cui contenuti non corrispondono a quelli istituiti o riconosciuti dalla Regione Veneto. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge regionale 29/2007 la suddetta preventiva verifica di non corrispondenza dei contenuti dei corsi svolti da altre Regioni o Province Autonome a quelli istituiti o riconosciuti dalla Regione Veneto spetta alla struttura regionale competente in materia di commercio.
5. essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge regionale 29/2007 (al fine dell'acquisizione dei requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari di cui al D.Lgs. 114/1998).

Relativamente al punto n. 1

Devono considerarsi utili i diplomi universitari e di laurea di cui al vecchio ordinamento (l. 341/1990), le lauree e le lauree specialistiche di cui al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, le lauree e le lauree magistrali di cui al nuovo ordinamento (DM 270/2004).

Fermo quanto prescritto dal bando di cui alla DGR 18 novembre 2008 n. 3452 in ordine ai documenti da produrre nel caso di titoli di studio acquisiti all'estero, il requisito di ammissione di cui al punto 1) è comprovato dalla seguente documentazione:

Requisito di accesso	Documentazione da produrre
Diploma universitario (l. 341/1990); Diploma di laurea (l. 341/1990); Laurea (D.M. 3 novembre 1999 n. 509); Laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999 n. 509); Laurea (DM 270/2004); Laurea magistrale (DM 270/2004)	Copia fotostatica semplice

Relativamente al punto n. 2

Sono validi anche gli attestati di qualifica biennale rilasciati in ottemperanza alla normativa in materia di obbligo scolastico e formativo precedente alla l. 53/2003 e relativi provvedimenti di attuazione delle regioni.

Nel caso di titoli professionali acquisiti all'estero, è necessario il provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza rilasciato dal Ministero competente.

Il requisito di ammissione di cui al punto 2) è comprovato dalla seguente documentazione:

Requisito di accesso	Documentazione da produrre
Attestato di qualifica professionale di durata triennale	Copia fotostatica semplice
Attestato di qualifica professionale di durata biennale rilasciato ai sensi della normativa precedente alla l. 53/2003.	Copia fotostatica semplice

Relativamente al punto n. 3

Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al punto 3, si precisa quanto segue:

- relativamente al servizio come dipendente deve essere riconosciuto esclusivamente quello svolto in qualità di dipendente qualificato addetto all'attività di somministrazione, preparazione o amministrazione in un'impresa o in un ente esercente l'attività di somministrazione di alimenti;
- i due anni di attività non devono necessariamente essere continuativi;
- il lavoro part-time deve essere valutato come segue:
 - il lavoro part-time è parificato al lavoro a tempo pieno purché si tratti di part-time almeno al 50%;
 - l'esperienza lavorativa svolta a part-time in percentuale inferiore a quella di cui sopra verrà valutato riproponendo in aumento il tempo minimo di lavoro utile al fine del riconoscimento del requisito. Ad esempio, un lavoratore a part time al 25% sarà considerato in possesso del requisito di ammissione nel caso in cui abbia protratto l'attività per quattro anni negli ultimi cinque.
- non è considerato utile il servizio svolto nell'ambito di un'attività disciplinata dalla legge regionale 18.04.1997 n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica";
- non sono considerati utili i periodi di apprendistato ed i periodi in cui vi sia una sospensione del rapporto di lavoro, cioè quando l'aspettativa – comunque denominata – sia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità.

A titolo esemplificativo, con riferimento agli addetti assunti con il CCNL settore turismo, si considera "dipendente qualificato" chi risulta inquadrato come "Quadro" ovvero come dipendente livello primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sempre che lo stesso fosse addetto all'attività di somministrazione, preparazione o amministrazione nell'impresa esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tra le qualifiche ammesse rientrano, ad esempio, quelle di: direttore, cuoco, capo barman, maître, responsabile di amministrazione, pizzaiolo, banconiere, pasticciere, gelatiere, cameriere di sala, caffettiere, addetto all'amministrazione del personale.

L'esperienza lavorativa di cui al punto 3) è comprovata dalla seguente documentazione:

Requisito di accesso	Documentazione da produrre
<p>- Servizio in qualità di <u>dipendente</u> qualificato, per almeno due anni negli ultimi cinque (o tempo equivalente nel caso di part time inferiore al 50%) precedenti la partecipazione al corso, presso imprese o enti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e di bevande, addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certificato concernente l'iscrizione all'INPS, sezione commercianti, ovvero certificato similare rilasciato da altro ente previdenziale nel caso di persona non soggetta all'iscrizione all'INPS; 2. Certificati rilasciati dai centri per l'impiego competenti per territorio da cui risultino, per ogni periodo lavorativo svolto, la data di assunzione, la data di cessazione (se esistente), la tipologia contrattuale, la qualifica professionale, il livello di inquadramento, il tipo di orario (a tempo pieno/part time) e le eventuali modifiche intervenute nel corso della durata del contratto; 3. (eventuale) Laddove le informazioni assunte ai sensi del punto 2 non siano sufficienti a verificare il possesso del requisito di ammissione potranno essere prodotte copie delle buste paga del periodo di riferimento, copia della comunicazione obbligatoria di assunzione e ogni altra utile comunicazione obbligatoria inviata ai centri per l'impiego competenti per territorio; 4. (eventuale) Certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro laddove sia utile ad integrare le informazioni assunte nei termini di cui sopra.
<p>- Servizio in qualità di <u>coadiutore familiare</u>, per almeno due anni negli ultimi cinque precedenti la partecipazione al corso, presso imprese o enti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e di bevande, addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certificato concernente l'iscrizione all'INPS, sezione commercianti, in qualità di coadiutore; 2. Visura camerale storica da cui risulti l'attività svolta dall'impresa familiare.
<p>- Servizio in qualità di <u>socio lavoratore</u>, per almeno due anni negli ultimi cinque precedenti la partecipazione al corso, presso imprese o enti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e di bevande, addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certificato concernente l'iscrizione all'INPS, sezione commercianti, in qualità di socio lavoratore; 2. Visura camerale storica da cui risulti la qualifica di socio.

<p>- Servizio in qualità di <u>collaboratore coordinato e continuativo</u>, <u>lavoratore a progetto</u> o in funzione di <u>altro contratto c.d. atipico</u>, per almeno due anni negli ultimi cinque precedenti la partecipazione al corso, presso imprese o enti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e di bevande, addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certificato concernente l'iscrizione all'INPS, gestione separata, ovvero certificato similare rilasciato da altro ente previdenziale nel caso di persona non soggetta all'iscrizione all'INPS (ad es. INPDAP); 2. Copia del contratto registrato ai sensi del DPR 131/1986; 3. Certificati rilasciati dai centri per l'impiego competenti per territorio da cui risultino, per ogni periodo lavorativo svolto, la data di assunzione, la data di cessazione (se esistente), la tipologia contrattuale, la qualifica professionale, il livello di inquadramento, il tipo di orario (a tempo pieno/part time) e le eventuali modifiche intervenute nel corso della durata del contratto; 4. (eventuale) Laddove le informazioni assunte ai sensi del punto 3 non siano sufficienti a verificare il possesso del requisito di ammissione potranno essere prodotte copie delle buste paga del periodo di riferimento, copia della comunicazione obbligatoria di assunzione e ogni altra utile comunicazione obbligatoria inviata ai centri per l'impiego competenti per territorio; 5. (eventuale) Certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro laddove sia utile ad integrare le informazioni assunte nei termini di cui sopra.
--	--

L'eventuale esperienza professionale acquisita al di fuori dell'Italia deve essere documentata nel modo seguente:

- **se conseguita in paesi appartenenti all'Unione Europea:**

da documenti di fonte pubblica dai quali dovrà risultare, almeno: a) il nome dell'impresa e lo specifico settore di attività in cui la stessa opera oppure ha operato; b) la posizione rivestita dall'interessato all'interno dell'impresa (titolare, socio, operaio specializzato, operaio qualificato, operaio generico, apprendista, tirocinante, eccetera); c) l'attività concretamente svolta dall'interessato nell'impresa; d) il periodo (o i periodi) di tempo in cui l'interessato ha svolto concretamente la propria attività nell'ambito dell'impresa.

Tutta la predetta documentazione dovrà essere tradotta da traduttori ufficiali e prodotta in originale o in copia conforme all'originale.

- **se conseguita in paesi non appartenenti all'Unione Europea:**

occorre presentare tutta la documentazione di cui al punto precedente, che dovrà essere legalizzata nelle forme di legge (presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, mediante apposizione dell'Apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento) e, successivamente, tradotta in lingua italiana. La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane aventi sede nel Paese che ha rilasciato l'attestazione, oppure dovrà essere eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalle predette autorità diplomatiche.

Relativamente al punto n. 4

Gli attestati concernenti la partecipazione a corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande organizzati o riconosciuti da un'altra Regione o da una Provincia autonoma richiedono la preventiva verifica di corrispondenza dei contenuti dei relativi corsi a quelli approvati con DGR 3302/2008 da parte della Direzione regionale Commercio al fine del loro utilizzo nel territorio Veneto. La richiesta di verifica di corrispondenza deve pervenire alla Direzione Commercio per il tramite dell'ente locale ove dovrà essere avviata l'attività.

Il requisito di ammissione di cui al punto 4) è comprovato dalla seguente documentazione:

Codice	Requisito di accesso	Documentazione da produrre
4A	Attestato di partecipazione con esito positivo di un corso organizzato o riconosciuto da altre Regioni o da una delle Province autonome abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, i cui contenuti non sono stati riconosciuti corrispondenti a quelli di cui alla DGR Veneto 3302/2008.	Copia fotostatica semplice dell'attestato

Relativamente al punto n. 5

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29/2007 è in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande chi:

a) ha frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero possiede un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attività.

I titoli di studio di cui al punto a) sono definiti dalla DGR 3302/2008, allegato C) e successive modifiche e integrazioni.

Laddove tale elenco consideri utile un titolo equipollente, si deve far riferimento alle equipollenze definite con provvedimenti normativi o con provvedimenti amministrativi della competente autorità universitaria di cui l'interessato dovrà produrre copia fotostatica semplice.

Fermo restando quanto sopra in merito alla copia fotostatica semplice del provvedimento di equipollenza, il requisito di ammissione di cui al presente punto a) è comprovato dalla seguente documentazione:

Requisito di accesso	Documentazione da produrre
Corso riconosciuto dalla Regione Veneto abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	Copia fotostatica semplice dell'attestato
Titolo di studio abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della DGR 3302/2008, allegato C.	Copia fotostatica semplice del titolo di studio

b) è stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio" (REC) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica (RIT), salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

Il requisito di ammissione di cui al presente punto b) è comprovato dalla seguente documentazione:

Requisito di accesso	Documentazione da produrre
Iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero iscrizione al RIT	Certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato da cui risulti l'iscrizione ai suddetti registri nell'ultimo giorno di rispettiva vigenza

c) ha superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l'esame di idoneità per l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1971, come richiamato dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi".

Sono considerati validi gli esami sostenuti presso le C.C.I.A.A. in data antecedente alla soppressione del R.E.C. (4 luglio 2006) ovvero gli esami sostenuti in virtù di domande presentate antecedentemente alla suddetta data (conformemente a quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota 3603/C del 28.09.2006).

Gli esami sostenuti in attuazione di normative regionali che consentono l'acquisizione del requisito professionale previo superamento di apposito esame di idoneità sono riconosciuti quale requisito per l'esercizio dell'attività nella Regione Veneto esclusivamente nel caso in cui gli stessi sono conformi a quelli di cui all'articolo 1 della

legge n. 426 del 1971, come richiamato dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi". La verifica della conformità delle materie e delle procedure d'esame a quelle di cui all'articolo 1 della l. 426/1971 è effettuata dalla Direzione regionale Commercio. La richiesta di verifica di conformità deve pervenire alla Direzione Commercio per il tramite dell'ente locale ove dovrà essere avviata l'attività.

Il requisito di ammissione di cui al presente punto c) è comprovato dalla seguente documentazione:

Requisito di accesso	Documentazione da produrre
Superamento in data successiva al 1° gennaio 2001 dell'esame di idoneità per l'iscrizione al REC	Certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato da cui risulti il superamento dell'esame di idoneità

Schema ai fini dell'Applicativo A39

Descrizione
Laurea
Attestato di qualifica di durata almeno triennale
Attestato di qualifica di durata almeno biennale rilasciato ai sensi della normativa ante l. 53/2003.
Due anni (o tempo equivalente) di attività qualificata effettuata nell'arco di cinque anni, come dipendente a tempo pieno o part time
Due anni di attività qualificata, effettuata nell'arco di cinque anni, come collaboratore familiare o coadiutore
Due anni di attività qualificata, effettuata nell'arco di cinque anni, come socio lavoratore
Due anni di attività qualificata, effettuata nell'arco di cinque anni, in funzione di un contratto c.d. atipico
Corso di formazione organizzato o riconosciuto da un'altra Regione in materia di somministrazione di alimenti e bevande non dichiarato corrispondente a quelli della Regione Veneto
Corso riconosciuto dalla Regione Veneto abilitante solamente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Titolo di studio di cui alla DGR 3302/2008 abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Iscrizione al REC o al RIT
Superamento in data successiva al 1° gennaio 2001 dell'esame di idoneità per l'iscrizione al REC